



In occasione del convegno «Una proposta per il Garante nazionale dei diritti dell'infanzia» (Padova, 19 - 20 Ottobre 2006), i Pubblici Tutori / Garanti dei minori del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia e delle Marche hanno concordato un documento, elaborato a partire dalla loro comune esperienza di istituzioni regionali, in vista di una legge che istituisca a livello nazionale l'Ufficio del «Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza» e promuova, entro un sistema nazionale, l'istituzione di un analogo Garante ad opera di tutte le Regioni. I principali passaggi del documento sono qui riassunti:

Il sistema nazionale di garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel rispetto dei principi e dei criteri delle Autonomie (art. 117 Cost.) della sussidiarietà (art. 118 u.c. Cost.) e delle coerenti differenziazioni fra le competenze del Garante nazionale e dei Garanti regionali, dovrebbe avere come presupposti e ragioni d'essere:

- Il mantenimento e la valorizzazione di un welfare avanzato, che individui e renda effettivi i livelli essenziali di assistenza e garanzia dei diritti civili e sociali su scala nazionale, riconoscendo il ruolo fondamentale in questa materia di Regioni e Comuni;
- La centralità dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come sanciti a partire dalla Convenzione di New York del 1989 e dalla Convenzione di Strasburgo del 1996.
- L'affermazione di una cultura del diritto che abbandoni progressivamente i criteri della volontaria giurisdizione e del paternalismo giudiziario in materia minorile, riconoscendo anche in questo campo la terzietà del giudice, il rispetto dei tempi e l'ascolto del minore. Questo comporta ridurre all'essenziale il ricorso alla giurisdizione e valorizzare le forme pre-giurisdizionali per prevenire e comporre i conflitti in cui sono implicati i minori, riconoscendo le competenze – distinte ma collaborative – dei servizi (*principio di beneficenza*) e della giurisdizione (*principio di legalità*).
- La legge istitutiva del «sistema» deve individuare le funzioni essenziali di tale istituto, senza esercitarsi nell'elencazione di possibili attività e programmi. Essa deve garantire l'autonomia e l'indipendenza di tali autorità e attribuire risorse adeguate agli scopi del mandato.
- Tutto ciò che non è attribuito dalla legge al Garante nazionale è competenza dei Garanti regionali (cfr. art. 117 Cost.). In particolare, è responsabilità dell'ufficio nazionale del Garante vigilare sul rispetto su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili

e sociali dei minori di età (cfr. Cost., art. 117 co. 2 lett. m); curare il rapporto con il Parlamento; assicurare il collegamento con gli Organismi internazionali per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con gli altri Garanti nazionali e con le organizzazioni non-governative nazionali.

All'interno di questo quadro valoriale e istituzionale, le funzioni essenziali e caratterizzanti del Garante dell'infanzia (a livello regionale e nazionale) sono:

- promuovere la diffusione di una cultura che rispetti e valorizzi i diritti di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, in particolare attivando iniziative di «ascolto» delle culture espresse dai minori di età e favorendo il coinvolgimento e la partecipazione di bambini e adolescenti ai processi decisionali che li riguardano, compresa la progettualità e l'attività degli stessi Garanti;
- promuovere la figura del «rappresentante» del minore, così come tracciata dalla Convenzione di Strasburgo del 1996, riconducibile alle figure di tutori legali, protutori, curatori, amministratori di sostegno, ecc., da formare, motivare e accompagnare nell'ambito delle comunità locali;
- attuare la mediazione nei conflitti che implicano la violazione dei diritti dei minori, svolgendo attività di ascolto, conciliazione, persuasione nei confronti dei soggetti, privati ed istituzionali, tenuti ad assicurare l'effettività dei diritti del minore, per limitare il coinvolgimento di minori in procedimenti giudiziari. In tale attività il ruolo del Garante è sussidiario rispetto ai servizi e agli operatori sociali, sanitari, educativi, ecc., ed assume una connotazione di facilitazione, diversa da quella di un difensore civico;
- svolgere attività di monitoraggio e di vigilanza sull'assistenza prestata ai minori accolti in strutture o ambienti esterni alla propria famiglia - in coordinamento con Regione, Osservatorio, Procura minorile;
- promuovere e, se del caso, realizzare attività di facilitazione a favore di servizi sociali, sanitari, educativi, di pubblica sicurezza e di altri soggetti che si occupano di minori d'età;
- promuovere e svolgere direttamente attività di analisi, ricerca e proposta su situazioni di interesse generale (interessi diffusi) e sull'effettivo rispetto dei diritti dei bambini e dei ragazzi.

*A cura di Lucio Serumendo Pubblico Tutore dei minori del Veneto, Mery Mengarelli Garante regionale Marche infanzia e adolescenza, Francesco Milanese Tutore pubblico dei minori della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.*